

Presidenti:

il presidente del tribunale di Aosta, che la presiede in sede giurisdizionale;

il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, che la presiede in sede amministrativa;

Membri effettivi:

l'intendente di finanza di Aosta;

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Olietti dott. Germano e Bordet geom. Pietro, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Membri supplenti:

Cuzzola dott. Domenico, magistrato di tribunale, designato dal presidente del tribunale di Aosta;

Mineo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Aprile dott. Michele, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

Bethaz dott. Alidoro e Cattelino avv. Vincenzo, designati dal consiglio regionale della Valle di Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1968
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 299

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 1966, relativo alla determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore industriale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 12, quarto comma, della cennata legge « 717 », il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1966, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 261, con il quale è stata determinata la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti previsti dallo stesso art. 12 della legge n. 717;

Visto il decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 388, con il quale, all'art. 1, il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è stato determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso dell'8,30 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale ha espresso il parere che, ai fini del concorso annuo sugli interessi da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 717, il tasso dell'8,30 % indicato nel decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, sia da intendersi come misura massima, suscettibile di riduzione a seconda dell'istituto finanziatore, del tipo di operazioni da effettuare e della situazione del mercato;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso, nella misura massima, dell'8,30 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Il tasso, nella misura massima dell'8,30 %, di cui al precedente comma, potrà essere maggiorato di una quota non superiore allo 0,30 %, già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente agli oneri effettivamente gravanti sugli istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese.

Detta maggiorazione potrà essere applicata soltanto alla aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

*Il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno*

PASTORE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1968
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 312

(1132)